

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 503 del 14 aprile 2017

Approvazione istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento si ritiene di approvare le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale per le nomine a Revisore legale dei conti da effettuare nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione del Veneto, istituito presso la Giunta regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione degli organi incaricati alle nomine (siano essi appartenenti alla Regione, alla Conferenza dei Sindaci che alle IPAB medesime—vedasi il comma 8 dell'articolo 56 della L.r. n. 30/2016), visto che consente di avere una pronta disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

Inoltre l'Elenco, articolato per provincia, permette agli interessati, in possesso dei prescritti requisiti, di poter manifestare la propria disponibilità, operando un'opzione relativa all'ambito territoriale entro il quale sono ubicate le IPAB dove effettuare la nomina.

Posto che l'incarico da ricoprire è connotato da autonomia di giudizio e responsabilità, tale da richiedere competenze tecniche e contabili specifiche, la legge ha ritenuto necessario che i candidati fossero iscritti al registro dei revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)*", in particolare dei soli soggetti iscritti alla Sezione A prevista dal decreto legislativo n. 135 del 17 luglio del 2016.

Ciò premesso, si ritiene necessario prevedere altresì a redigere lo specifico Disciplinare e il Fac-simile della domanda di iscrizione, funzionali alla gestione dell'Elenco, quali rispettivamente **Allegato A** e **Allegato B** della presente deliberazione.

Si individua nella Direzione Servizi Sociali afferente l'Area Sanità e Sociale, la struttura responsabile alla tenuta dell'Elenco, all'espletamento dell'istruttoria nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Atteso che occorre provvedere alla costituzione dell'organo di controllo delle Ipab secondo le nuove norme regionali, si ritiene opportuno, in fase di avvio della nuova procedura, fissare il 14 giugno 2017 quale termine di scadenza per la presentazione delle domande. Tale data, consente di assicurare, nelle more della piena operatività dell'Elenco, la pronta disponibilità di soggetti per le prime nomine compiute in forza della nuova disciplina in tema di revisione dettata dalla Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, che dovranno essere completate presso ciascuna Ipab dagli organi previsti dalla legge. Le nomine dovranno essere effettuate quanto prima e, comunque, entro e non oltre il 17 ottobre 2017, data a partire dalla quale saranno da considerarsi decaduti tutti gli attuali incarichi, pena l'apertura del procedimento di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 23 del 16 agosto 2007.

A regime le candidature all'iscrizione potranno essere presentate in ogni momento e verranno accolte con decreto della Direzione Servizi Sociali, da adottarsi almeno una volta all'anno.

Da ultimo è necessario che le IPAB provvedano ad adeguare i propri statuti vigenti nel senso indicato dall'articolo 56, comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, senza la necessità del provvedimento di approvazione regionale delle modifiche allo statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il R. D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;

delibera

1. di approvare lo specifico Disciplinare e il *Fac*-simile della domanda di iscrizione, funzionali alla gestione dell'Elenco regionale istituito presso la Giunta e articolato per province, dei soggetti idonei ad essere nominati quali Revisori Legali presso le IPAB della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, contenuti rispettivamente nell'**Allegato A** e **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di incaricare la Direzione Servizi Sociali all'espletamento della fase di verifica e istruttoria delle domande di iscrizione all'Elenco regionale di cui trattasi e ogni altra attività che si rendesse necessaria per la regolare formazione e tenuta del medesimo elenco;
3. di disporre che le IPAB provvedano ad adeguare i propri statuti vigenti nel senso indicato dall'articolo 56, comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, senza la necessità del provvedimento di approvazione regionale delle modifiche allo statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.